

COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata
Delibera n.08 del 29 marzo 2018

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche al Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2017. Approvazione del Regolamento TARI 2018. (allegati: n.5 emendamenti, parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deliberazione di G.C. n. 103 del 15.03.2018 di proposta al Consiglio). L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di marzo, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO			
	de MAGISTRIS LUIGI	P	
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21) LEBRO DAVID
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	22) MADONNA SALVATORE
3)	BISMUTO LAURA	P	23) MENNA LUCIA FRANCESCA
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	24) MIRRA MANUELA
5)	BUONO STEFANO	P	25) MORETTO VINCENZO
6)	CANIGLIA MARIA	P	26) MUNDO GABRIELE
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27) NONNO MARCO
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28) PACE SALVATORE
9)	CECERE CLAUDIO	P	29) PALMIERI DOMENICO
10)	COCCIA ELENA	P	30) QUAGLIETTA ALESSIA
11)	COPPETO MARIO	P	31) RINALDI PIETRO
12)	DE MAJO ELEONORA	P	32) SANTORO ANDREA
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33) SGAMBATI CARMINE
14)	FELACO LUIGI	P	34) SIMEONE GAETANO
15)	FREZZA FULVIO	P	35) SOLOMBRINO VINCENZO
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36) TRONCONE GAETANO
17)	GAUDINI MARCO	P	37) ULLETO ANNA
18)	GUANGI SALVATORE	P	38) VALENTE VALERIA
19)	LANGELLA CIRO	Assente	39) VERNETTI FRANCESCO
20)	LANZOTTI STANISLAO	Assente	40) ZIMBALDI LUIGI

Presiede il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Magnoni

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n. 103 del 15.03.2018 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: *Modifiche al Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2017. Approvazione del Regolamento TARI 2018.*

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni: Bilancio e Finanza e al Lavoro e alla Crisi, alle Attività produttive, al Personale e Affari Istituzionali che con i verbali n.318 del 23.03.2018 e n.340 del 16.03.2018 hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, alla Commissione Trasparenza, a tutte le Municipalità e al Collegio dei Revisori dei Conti che con i dovuti richiami ha espresso parere favorevole.

Si allontana dall'aula il presidente Fucito, assume la Presidenza il Vicepresidente Fulvio Frezza.(presenti 24)

Il Presidente cede la parola all'assessore Panini per la relazione illustrativa.

L'assessore Panini illustra le principali novità introdotte che riguardano il rafforzamento della normativa comunale in tema di contenzioso prodotto dai contribuenti e di contrasto ai fenomeni evasivi. Evidenzia, inoltre che vengono introdotte: una nuova categoria di utenza per le locazioni brevi; sistemi alternativi per la presentazione delle dichiarazioni, privilegiando la presentazione digitale con la possibilità di utilizzare anche gli uffici di relazione con il pubblico delle Municipalità; si è cercato di semplificare il rapporto con i cittadini prevedendo la modalità di compensazione con altri tributi in alternativa al rimborso, su richiesta del contribuente. In fine si rende disponibile a modificare la previsione di riduzione degli sconti sulla tassa per il compostaggio domestico.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Brambilla che ne ha fatto richiesta.

Il consigliere Brambilla fa rilevare che nel nuovo regolamento sono state compiute scelte politiche e, che le modifiche regolamentari vanno discusse e condivise in Commissione con l'ausilio dei tecnici ed in tempo utile.

Rientrano in aula i consiglieri Menna e Verneti.(presenti 26)

Il Presidente constatato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e passa all'esame dei n.62 emendamenti presentati. Fa rilevare che nei primi 16 emendamenti a firma dei consiglieri Guangi Nonno e Ulleto, tranne per il n. 4, vengono proposte delle riduzioni delle percentuali rispetto a quelle previste.

Il consigliere Guangi li illustra.

L'assessore Panini motiva il parere contrario.

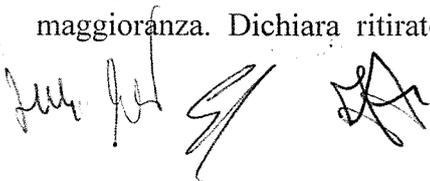
Il consigliere Guangi invita a porre in votazione il primo documento, se l'esito sarà negativo i successivi verranno ritirati.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Guangi Nonno e Ulleto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza. Pertanto, come dichiarato dal consigliere Guangi gli emendamenti contrassegnati dal n. 2 al n.16 vengono ritirati. Pone in discussione l'emendamento n. 4 sempre a firma degli stessi proponenti.

Il consigliere Guangi lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il n.4 a firma dei consiglieri Guangi Nonno e Ulleto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza. Dichiara ritirato dal consigliere Guangi l'emendamento n.17. Pone in discussione



l'emendamento n. 18 a firma degli stessi proponenti.

L'assessore Panini motiva il parere contrario.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.18 a firma dei consiglieri Guangi, Nonno e Ulleto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza. Dichiara ritirato, dal consigliere Guangi, anche l'emendamento n. 19.

Il consigliere Guangi dichiara di ritirare gli emendamenti contrassegnati dal n. 20 al n. 22.

Il Presidente pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n. 23 a firma degli stessi proponenti.

Il consigliere Guangi fa rilevare che gli emendamenti contrassegnati dal n. 23 al n. 27 sono tutti riferiti alla tariffa in relazione alla distanza.

L'assessore Panini esprime parere contrario sugli emendamenti dal n. 23 al n. 27.

Il consigliere Guangi chiede di mettere in votazione quello contrassegnato con il n.23 se respinto gli altri vengono ritirati.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.23 a firma dei consiglieri Guangi, Nonno e Ulleto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza. Pertanto, per analogia di argomento, gli emendamenti contrassegnati con dal n. 24 al n. 27 vengono ritirati mentre quelli contrassegnati dal n. 28 a n. 31 superati. Pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.32 a firma degli stessi proponenti.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.32 a firma dei consiglieri Guangi Nonno e Ulleto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza. Dichiara ritirato anche l'emendamento contrassegnato con il n.33 dal consigliere Guangi. Pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.34 a firma degli stessi proponenti.

Il consigliere Guangi lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere contrario in quanto il termine risulta fissato per legge.

Il consigliere Guangi dichiara di ritirarlo.

Il Presidente pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.35 a firma degli stessi proponenti.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.35 a firma dei consiglieri Guangi Nonno e Ulleto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

Il consigliere Guangi dichiara di ritirare gli emendamenti contrassegnati dal n. 36 al n. 50.

Il Presidente dichiara ritirati gli emendamenti contrassegnati dal n. 36 al n. 50.

Il Presidente pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.51 a firma dei consiglieri Gaudini e Buono.

Il Consigliere Gaudini lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.51 a firma dei consiglieri Gaudini e Buono, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.1

sostituire l'art 5 comma 1, con il testo emendato:

Art. 5 comma 1: sono escluse dal tributo:

a) *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;*

b) *le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i*

condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Guangi e Nonno. (allegato n. 1)

Il Presidente pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.52 sempre a firma degli stessi proponenti.

Il Consigliere Gaudini lo illustra.

Entra in aula la consigliera Ulleto.(presenti 27)

L'assessore Panini esprime parere contrario sul comma 5 dell'art.7 e, propone di rinviarlo in Commissione per perfezionamento ed esprime parere favorevole sul comma 6 dell'articolo 7.

Il consigliere Buono concorda sul rinvio in Commissione per perfezionamento del comma 5 dell'art.7.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.52 a firma dei consiglieri Gaudini e Buono per la parte relativa al comma 6, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.2

Si chiede di aggiungere il comma 6 all'art 7.

6. *“Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione”.*

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Guangi, Nonno e Ulleto. (allegato n.2)

Il Presidente pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.53 a firma della consigliera Menna.

La consigliera Menna lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il n.53 a firma della consigliera Menna, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

Pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.54 a firma della consigliera Menna.

La consigliera Menna lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere contrario, in quanto non previsto dalla legge.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il n.54 a firma della consigliera Menna, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

Il Presidente pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.55 sempre a firma della consigliera Menna.

La consigliera Menna lo illustra.

L'assessore Panini propone e motiva una modifica dell'emendamento ossia l'eliminazione del primo rigo e mezzo, ovvero dalle parole “Oltre fino a autorizzate” ed esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.55 a firma della consigliera Menna modificato, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.3

All'art. 19, punto 2, si aggiungono, dopo il punto le seguenti parole:

I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, devono, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, esporre apposito cartellino dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, superficie

utilizzabile, oneri versati (COSAP, TARI ecc.)

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 3)

Il Presidente pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.56 sempre a firma della consigliera Menna.

Il consigliere Buono fa notare, che l'emendamento successivo quello contrassegnato con il n.57 presentato dal suo gruppo, fa riferimento allo stesso articolo e pertanto assorbibile da quello in discussione.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.56 a firma della consigliera Menna e l'emendamento n.57 a firma dei consiglieri Buono e Gaudini, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.4

All'articolo 22, commi 1 e 2 sostituire le parole " nella misura del 10%" con le seguenti:

" nella misura del 30%"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio li ha approvati alla unanimità.

(allegato 4)

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n.58 a firma dei consiglieri Gaudini e Buono.

Rientra in aula il Presidente Fucito.(presenti 28)

Il consigliere Gaudini lo ritira con l'impegno da parte dell'Amministrazione di intensificare le misure per contrastare l'evasione.

Il Presidente dichiara che l'emendamento n. 58 è stato ritirato dai proponenti e pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.59 a firma dei consiglieri Gaudini e Buono.

Il Consigliere Gaudini lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.59 a firma dei consiglieri Gaudini , che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.5

sostituire l'art 27 comma 4 con il seguente testo:

Art. 27 comma 4: "*Gli uffici comunali preposti al Servizio Anagrafe della popolazione, in occasione della presentazione di istanze di variazione iscrizione o cancellazione in anagrafe comunale, inviteranno il cittadino a presentare agli stessi sportelli apposita dichiarazione Tari come previsto e disciplinato dal regolamento, la quale verrà trasmessa al Servizio Gestione IUC (TARI, a stralcio TARES/TARSU) per successivi adempimenti*".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio li ha approvati alla unanimità.

(allegato 5)

Il Presidente dichiara che l'emendamento contrassegnato con il n.60 a firma dei consiglieri Gaudini e Buono, risulta sovrapponibile al n. 58 prima approvato e, pertanto ritirato dai proponenti. Pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.61 a firma dei consiglieri Gaudini e Buono.

Il consigliere Buono dichiara di ritirarlo per un maggior approfondimento in Commissione.

Il Presidente dichiara che l'emendamento contrassegnato con il n.61 è stato ritirato dai proponenti per un approfondimento in Commissione e, pone in discussione quello contrassegnato con il n.62 sempre a firma dei consiglieri Gaudini e Buono.

L'assessore Panini motiva il parere contrario.

Il consigliere Gaudini concorda con la motivazione resa e dichiara di ritirarlo.

Il consigliere Buono precisa sul refuso tecnico della delibera.

Il Presidente concluso l'esame degli emendamenti, pone in votazione, la proposta di G.C. n.103 del 15.03.2018, assistito dagli scrutatori Zimbaldi, Guangi e Felaco accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 28 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del

presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Guangi, Nonno, Ulleto, Santoro e Movimento 5 stelle

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n.103 del 15.03.2018 avente ad oggetto: *Modifiche al Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2017. Approvazione del Regolamento TARI 2018*, con n.5 emendamenti precedentemente approvati sui quali è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla competente dirigenza, che di seguito si riportano:

Emendamento n.1

sostituire l'art 5 comma 1, con il testo emendato:

Art. 5 comma 1: sono escluse dal tributo:

- a) *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;*
- b) *le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini;*
- c) *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative.*

Emendamento n.2

Si chiede di aggiungere il comma 6 all'art 7.

6. *“Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione”.*

Emendamento n.3

All'art. 19, punto 2, si aggiungano, dopo il punto le seguenti parole:

I soggetti che occupano detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, devono, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, esporre apposito cartellino dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, superficie utilizzabile, oneri versati (COSAP, TARI ecc.)

Emendamento n.4

All'articolo 22, commi 1 e 2 sostituire le parole “ nella misura del 10%” con le seguenti:

“ nella misura del 30%”

Emendamento n.5

sostituire l'art 27 comma 4 con il seguente testo:

Art. 27 comma 4: *“Gli uffici comunali preposti al Servizio Anagrafe della popolazione, in occasione della presentazione di istanze di variazione iscrizione o cancellazione in anagrafe comunale, inviteranno il cittadino a presentare agli stessi sportelli apposita dichiarazione Tari come previsto e disciplinato dal regolamento, la quale verrà trasmessa al Servizio Gestione IUC (TARI, a stralcio TARES/TARSU) per successivi adempimenti”.*

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la delibera prima approvata. In base all'esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Guangi, Nonno e Ulleto, Santoro, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione testé adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- n. 5 emendamenti;

- parere del Collegio dei Revisori;
- delibera di G.C. n.103 del 15.03.2018 di proposta al Consiglio, composta da n.16 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.29 separatamente numerate.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Solza
 Il Dirigente
 dott.ssa Enrichetta Barbati



Il Coordinatore
 dott. Giuseppe Scala

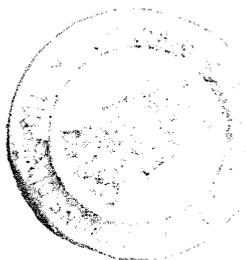
Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

il Vicepresidente del Consiglio comunale
 Fulvio Frezza

Frezza

Il Presidente del Consiglio comunale
 Alessandro Fucito

Alessandro Fucito



Il Segretario Generale
 dott.ssa Patrizia Magnoni

Magnoni

Deliberazione di C. C. n. 08.. del 29/03/2018 composta da n. 08.... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine ..60....., separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 11/04/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile Selva Luciano

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota pg. n° 308398 del 30/03/2018 a: Amore Pisci, Eletti Grimaldi, Eletti Camarale, e Alt. Galea

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addi

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte degli addetti al ritiro

per le procedure attuative

Addi

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

divenuta esecutiva in data(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

- (1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
- (2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 8 DEL 29/3/2018

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Verdi-Sfasteriati

Viste, inoltre

- le indicazioni dell'ANCI, nelle diverse pubblicazioni predisposte da IFEL e nelle bozze di regolamenti pubblicate;
- le scelte operate da Città come Roma e Milano;

Si chiede di sostituire l'art. 5 comma 1 presentato in Consiglio Comunale con il testo emendato:

Testo di proposta al consiglio	Testo emendato
<p><u>Art. 5 comma 1:</u> Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p>	<p><u>Art. 5 comma 1:</u> Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;</p> <p>c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative.</p>

I Consiglieri

Marco Gaudini



Stefano Buono



Art. 5 comma 1

PARERE FAVOREVOLE

29/3/2008

Il Dirigente
Penna



Viste, inoltre

- le indicazioni dell'ANCI, nelle diverse pubblicazioni predisposte da IFEL e nelle bozze di regolamenti pubblicate;
- le scelte operate da Città come Roma e Milano;

Si chiede di sostituire l'art. 7 comma 5 presentato in Consiglio Comunale con il testo emendato:

Testo di proposta al consiglio	Testo emendato
<p><u>Art. 7 comma 5:</u> "Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) la richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e deve essere corredata della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modello Mud e FIR; ▪ Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero; ▪ Copia del registro di carico e scarico; ▪ Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero. ▪ Piantina planimetrica catastale corredata da relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato con la specifica descrizione delle destinazioni d'uso espressa in metri quadri ▪ Ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati e di quelli non assimilati." 	<p>Art. 7 comma 5: "Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>6 Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione."</p>

I Consiglieri

Marco Gaudini

Stefano Buono



EMENDAMENTO GRUPPO CONS. VERDI

(#2/2018)
52

art. 7 comma 6 ole affluente

PARERE FAVOREVLE

29/3/2018

H. Di Giuseppe


(A)

Stampa illeggibile

55



Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Deliberazione n. 103 del 15 marzo 2018 concernente:

Proposta al Consiglio Comunale: Modifiche al Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 30 marzo 2017. Approvazione del Regolamento TARI 2018.

Il Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" propone i seguenti emendamenti al Regolamento allegato alla deliberazione riportata in oggetto.

➤ All'art. 19, punto 2, si aggiungono, dopo il punto le seguenti parole:

~~“Oltre alle eventuali ulteriori sanzioni, la tariffa applicabile è aumentata del 70% qualora l'occupazione o la detenzione non sono autorizzate. I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, devono, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, esporre apposito cartellino dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, superficie utilizzabile, oneri versati (COSAP, TARI ecc.).”~~

Il Presidente del Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
Lucia Francesca MENNA



Gruppo consiliare Movimento 5 stelle via Verdi, 35 - 80133 Napoli tel. 081-7959838-29
mail: gruppo.m5s@comune.napoli.it

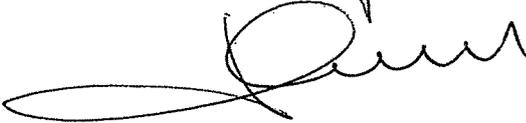
5

art. 19 comma 2

TARERE SFAVOREVOLE in quanto le TARI agevolate si applica indistintamente a tutti i soggetti passivi in base alla legge e in base a situazioni oggettive.

In ogni caso il sistema tributario è già regolamentato, ai sensi di legge, all'art. 33

29/3/2018

Il Dirigente


56



Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Deliberazione n. 103 del 15 marzo 2018 concernente:

Proposta al Consiglio Comunale: Modifiche al Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 30 marzo 2017. Approvazione del Regolamento TARI 2018.

Il Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" propone i seguenti emendamenti al Regolamento allegato alla deliberazione riportata in oggetto.

➤ All'articolo 22, commi 1 e 2, sostituire le parole "nella misura del 10%" con le seguenti:

"nella misura del 30%".

Il Presidente del Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
Lucia Francesca MENNA



57

Det. 23 comm. 1 e 2

PARERE FAVOREVOLE

29/3/2018

H. Sinigaglia
[Signature]

Viste, inoltre

- le indicazioni dell'ANCI, nelle diverse pubblicazioni predisposte da IFEL e nelle bozze di regolamenti pubblicate;
- le scelte operate da Città come Roma e Milano;

Si chiede di modificare il testo dell'art. 22 comma 1 presentato in Consiglio Comunale con il testo emendato:

Testo di proposta al consiglio	Testo emendato
<u>Art. 22 comma 1</u> : E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 10% alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio.	<u>Art. 22 comma 1</u> : E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30% alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio.

I Consiglieri

Marco Gaudini



Stefano Buono



57

DET. 28
Comuni A e 2

PARERE FAVOREVOLE

29/3/2018

Al Sindaco
Penna

Viste, inoltre

- le indicazioni dell'ANCI, nelle diverse pubblicazioni predisposte da IFEL e nelle bozze di regolamenti pubblicate;
- le scelte operate da Città come Roma e Milano;

Si chiede di sostituire l'art. 27 comma 4 presentato in Consiglio Comunale con il testo emendato:

Testo di proposta al consiglio	Testo emendato
<p><u>Art. 27 comma 4:</u> "Gli uffici comunali, in occasione del rilascio di certificati di residenza, di licenze, autorizzazioni o concessioni, avranno cura di informare il contribuente sull'obbligo tributario alla presentazione della dichiarazione, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento."</p>	<p><u>Art. 27 comma 4:</u> "Gli uffici comunali preposti al Servizio Anagrafe della popolazione, in occasione della presentazione di istanze di variazione o iscrizione o cancellazione in anagrafe comunale, inviteranno il cittadino a presentare agli stessi sportelli apposita dichiarazione Tari come previsto e disciplinato dal regolamento, la quale verrà trasmessa al Servizio Gestione IUC (TARI, a stralcio TARES/TARSU)" per i successivi adempimenti."</p>

I Consiglieri

Marco Gaudini



Stefano Buono



ATTENDAMENTO GRUPPO GMS. VERDI

17/03/2018

59

art. 27 comma 1

PARERE FAVOREVOLE

29/3/2018

Il Dirigente
Ferrari



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

preso atto che, con il provvedimento in esame, si intende proporre al Consiglio l'approvazione del nuovo Testo coordinato del citato Regolamento IUC Sezione TARI 2018 – come specificatamente modificato nella parte narrativa della delibera, con i relativi allegati;

TUTTO CIO' RICHIAMATO ED ESAMINATO

il Collegio dei Revisori esprime parere "favorevole" alla proposta al Consiglio di " Modifiche al Testo Coordinato del Regolamento TARI 2018".

Si raccomanda che la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento comunale siano pubblicati sul sito web del Comune e inviati al MEF, Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dall'esecutività della medesima deliberazione.

Napoli, li 23/03/2018

23/03/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

5. C. N.
109/03/20
20/09/18
COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Assessorato al Bilancio
Direzione Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUC-TARI

8 MAR 2018
12/131

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 17 del 8/3/2018

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 103

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale: Modifiche al Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 30 marzo 2017. Approvazione del Regolamento TARI 2018.

Il giorno 15 MAR. 2018....., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Gaetano DANIELE

P

Ciro BORRIELLO

P

Roberta GAETA

ASSENTE

Maria D'AMBROSIO

P

Alessandra SARDU

ASSENTE

Annamaria PALMIERI

P

Enrico PANINI

P

Carmine PISCOPO

ASSENTE

/

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza:..... SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS.....

Assiste il Segretario del Comune:..... PATRIZIA MARRONI.....

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

15

21

Premesso che

- l'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147 ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale (IUC) costituita da tre componenti: L'IMU (Imposta Municipale Propria), la TARI (Tassa sui rifiuti) e la Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) aventi ognuno una propria disciplina ed autonomia applicativa
- l'imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- pertanto nella IUC agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI , le quali costituiscono tre distinti tributi che seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692 -701 della legge n°147/2013) conservano la loro autonoma identità e specifiche differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in distinti regolamenti;

Rilevato che

- in virtù dell'articolo 1, commi 679 – 682 -702, della citata legge 147/2013, successivamente integrata e modificata, che richiama l'art 52 del d.lgs. n.446/1997, è confermata la potestà regolamentare del comune in materia di entrate, anche di natura tributaria;
- in particolare il predetto art. 52 del d.lgs. 446/1997 stabilisce che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che

- ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n° 448, il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che

- l'art. 163 del d.lgs. 267/2000 prevede l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salvo il differimento di approvazione all'anno successivo con l'esercizio



Ab

provvisorio autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno, in presenza di motivate esigenze;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 9/2/2018 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte gli Enti locali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n°27 del 21 maggio 2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale con la quale è stata disciplinata e istituita, tra l'altro, la T.A.R.I.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 6.08.2015 è stato approvato il Testo coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI, successivamente modificato con provvedimento consiliare n. 17 del 30 marzo 2017

3

Visto che

- il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 ha riformato il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo con decorrenza 01/01/2017, anticipato al 01/01/2016 dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016, art. 1 comma 133);
- ai sensi dell'art. 17 bis del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 - introdotto dall'art. 9, del decreto legislativo del 24 settembre 2015 n. 156 e modificato dal Decreto-legge 24/04/2017 n. 50, articolo 10, con decorrenza 1 gennaio 2018, per le controversie di valore non superiore a € 50.000, non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria, senza aver prima presentato istanza di reclamo nei confronti del Comune;

Ritenuto che

- alla luce dell'esperienza acquisita dal Servizio Gestione IUC – Tari (a stralcio Tares/Tarsu) nella complessa attività di gestione quotidiana dei rapporti con l'utenza, nonché del contenzioso tributario, si è evidenziata la necessità di chiarire, integrare, modificare e semplificare le disposizioni di alcuni articoli del Regolamento, allo scopo di rendere più trasparente l'esposizione di particolari procedimenti tecnici;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 della suddetta legge, disponendo che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

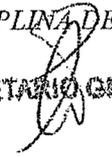


Ritenuto, necessario, per quanto innanzi, dover apportare le seguenti modifiche al Testo coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI :

1) all'indice generale:

- prima dell'art.1, inserire il seguente periodo “ *TITOLO I – DISCIPLINA DEL TRIBUTO*”

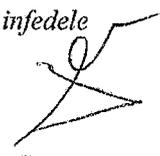
IL SEGRETARIO GENERALE



- prima dell'art.10, inserire il seguente periodo " *TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO* "
- prima dell'art. 21, inserire il seguente periodo " *TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI* "
- prima dell'art.26, inserire il seguente periodo " *TITOLO IV – OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE* "
- prima dell'art.40, inserire il seguente periodo " *TITOLO V – NORME FINALI* "

4

- 2) all'art. 1, aggiungere il seguente comma "3. *L'entrata disciplinata dal presente Regolamento (d'ora in poi Regolamento) ha natura tributaria. Non si applica la disposizione dei commi 667 e 668 dell'art. 1 della l. 147 del 27/12/2013*".
- 3) all'art. 3, aggiungere il seguente comma " 3. *Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'allegato A del Regolamento*".
- 4) all'art. 4, aggiungere il seguente comma "5. *Nel caso di immobile condotto in locazione o occupato da più soggetti per utenze non domestiche, il tributo è dovuto da uno solo di essi, con vincolo di solidarietà nei confronti degli altri occupanti*".
- 5) all'art.4, il precedente comma 5 diventa comma 6.
- 6) all'art. 5, comma 2 , lett. a) dopo le parole "civile abitazione", aggiungere le seguenti parole "e relative pertinenze, completamente".
- 7) all'art. 5, comma 2, lett. d) dopo le parole "dei lavori fino", aggiungere le parole "alla conclusione dei medesimi" eliminando le parole "alla data di inizio dell'occupazione".
- 8) all'art. 5, comma 2, lett. g) dopo le parole "le aree", aggiungere la parola "scoperte".
- 9) all'art. 5 comma 2, lett. h) eliminare in parentesi le parole "aree di chiusura".
- 10) all'art. 5, comma 2, eliminare la lettera j)
- 11) all'art. 5, il comma 4, è sostituito dal seguente "Per le utenze non domestiche l'assenza di arredo o di attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica non costituisce presupposto di esclusione, in presenza di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità".
- 12) all'art. 5, comma 5, dopo le parole "comma 2" eliminare la parola "precedenti"
- 13) all'art. 5, comma 5, dopo le parole "destinazioni d'uso" eliminare la restante parte del periodo
- 14) all'art. 6, il comma 3 viene riscritto come segue : "3. *Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, i soggetti abilitati alla vigilanza, così come individuati nel Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, accertata la violazione, avranno cura di trasmettere l'elenco dei trasgressori agli uffici tributari comunali che procederanno all'eventuale recupero del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.*"
- 15) all'art. 7, al comma 3, modificare la "lettera d)" con " lettera e)"
- 16) all'art. 7, al comma 4, dopo le parole "calcolata forfettariamente" la restante parte del periodo fino ai due punti è sostituita come segue "laddove la predetta circostanza non dipenda da inadempimento riferito agli obblighi di cui al comma precedente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (con esclusione di quella destinata ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:"




5

17) all'art. 7, il comma 5, è riscritto come segue: "Per fruire dell'esclusione prevista ai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

La denuncia deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- modello Mud dell'anno di competenza per gli operatori obbligati per legge, e Modello FIR
- attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- copia del registro di carico e scarico (per gli operatori non tenuti per legge al MUD resta ferma la presentazione della copia del registro di carico e scarico);
- copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;
- piantina planimetrica catastale corredata da relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato con la specifica descrizione delle destinazioni d'uso espressa in metri quadri.
- ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati e di quelli non assimilati.

b) presentare la richiesta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, al competente Servizio Igiene e Decoro della Città che, a seguito della relativa istruttoria, trasmetterà l'elenco degli aventi diritto all'Ufficio tributario per gli adempimenti consequenziali. L'omessa presentazione della documentazione richiesta, comporta la decadenza dal beneficio.

c) l'esclusione delle superfici è concessa dall'Ufficio a seguito della presentazione dell'istanza di parte. Le istanze non complete della predetta documentazione saranno automaticamente diniegate con archiviazione d'ufficio della stessa.

d) produrre, per le annualità successive alla prima, unitamente ad una autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante l'invarianza di quanto dichiarato nella denuncia originaria o di variazione, il modello Mud dell'anno di competenza l'attestazione e le fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero, copia del registro di carico e scarico.

Il Comune procederà ai relativi controlli tramite gli organi competenti."



18) all'art. 7, il comma 6, è soppresso.

19) all'art. 9, al comma 4, la lettera d., viene soppressa.

20) all'art. 9, comma 4, la lettera e., diviene lettera d., e riscritta come segue "d. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alla lettera e) del presente comma".

21) all'art.9, comma 4, la lettera f., diviene lettera e.

22) all'art.9, al comma 5, la lettera a) viene soppressa; conseguentemente il comma 5 viene riscritto come segue: "5. Sono rifiuti speciali, ad eccezione di quelli indicati alla lettera e) del precedente comma 4:

a) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

IL SEGRETARIO GENERALE


19

b) i rifiuti da lavorazioni industriali;

c) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

d) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.”

23) all'art.10, al comma 2, sostituire la parola “Comune” con “Consiglio Comunale”.

24) all'art.10, al comma 4, dopo le parole “31 ottobre” , aggiungere “di ogni anno”.

25) all'art. 13, comma 2, eliminare la parola “presente”.

26) all'art.14, comma 4, dopo la parola “C/7” eliminare la restante parte del periodo”.

27) all'art. 15, comma 3, al terzo rigo, dopo le parole “soggetti non residenti,” la restante parte del periodo viene riscritta come segue: “il contribuente ha l'obbligo di dichiarare ai sensi delle disposizioni del Regolamento (art. 26) il numero dei componenti il proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, sarà considerata l'occupazione di due unità; successivamente la tariffa verrà determinata dagli uffici tributari, in sede di accertamento, in base al dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza”.

28) all'art. 15, al comma 6, dopo la parola “occupata” aggiungere la parola “effettivamente”.

29) all'art.15, aggiungere il seguente comma “7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, destinate anche solo temporaneamente alle locazioni brevi, come definite dal comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, la tariffa applicata è quella relativa ai nuclei familiari di 6 componenti ad uso continuativo”.

30) all'art.15, il precedente comma 7 diventa comma 8.

31) all'art.17,comma 1, dopo le parole “ allegato B”, eliminare le parole “ sulla base della categoria di occupazione dichiarata o in mancanza ”

32) all'art.18, comma 1, il periodo in parentesi è sostituito dal seguente “(scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I° grado, secondarie di II° grado, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica)”.

33) all'art. 19, comma 1, sostituire le parole “in base a” con la preposizione “con”.

34) all'art.19, comma 3, eliminare la parola “presente”.

35) all'art.20, comma 2, sostituire la parola “provincia” con “Città Metropolitana”.

36) all'art. 21, sono eliminati i commi da 4 a 12.

37) dopo l'art.21, viene introdotto l'articolo 21 bis “ ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE: “1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento , riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura massima del 40%, in favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle condizioni da individuare nello stesso atto, definendo contestualmente anche la tempistica e le modalità per usufruire dell'agevolazione. La copertura di spesa verrà disposta attraverso apposito impegno contabile da parte del competente Servizio comunale, previo stanziamento nel Bilancio di previsione del Comune, in mancanza del quale le relative istanze non potranno essere autorizzate. Qualora i fondi disponibili in bilancio non siano sufficienti a coprire tutte le richieste presentate, gli stessi saranno suddivisi tra le varie tipologie di agevolazioni, in proporzione alle istanze presentate, ed assegnati per ordine di graduatoria, da parte del competente Servizio comunale investito della concessione.

F

2. La tariffa è ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, esclusivamente per i primi 2 anni, per le abitazioni locate in via transitoria a studenti universitari con contratto sottoscritto e conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli del 19 maggio 2015, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nell'ambito degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con il Protocollo d'intesa "Città dei Giovani in Formazione", sottoscritto con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". La copertura di spesa verrà disposta attraverso apposito impegno contabile da parte del competente Servizio Gestione e Pianificazione del Territorio, previo stanziamento nel Bilancio di previsione del Comune, in mancanza del quale le relative istanze non potranno essere autorizzate.
3. Le agevolazioni e riduzioni sono concesse su domanda dell'interessato, da inoltrare ai rispettivi Servizi di competenza entro e non oltre il 30 settembre - che provvederanno ad effettuare la relativa istruttoria e ad inoltrarle al Servizio tributario a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.
4. Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro. Il riconoscimento dell'agevolazione spettante è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile".
- 38) all'art. 22, ai commi 1 e 2 sostituire "30%" con "10%".
- 39) all'art.22, comma 3, dopo le parole "Giunta Comunale" aggiungere " su iniziativa del competente assessorato all'ambiente".
- 40) all'art. 22, aggiungere il seguente comma "5. Qualora a valle di verifiche si attesti il non corretto e completo utilizzo della compostiera e/o delle attrezzature come previsto dal Regolamento o si verifichi il conferimento di frazione organica al Servizio Pubblico, i soggetti abilitati alla vigilanza, così come individuati nel Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, accertata la violazione, trasmetteranno l'elenco dei trasgressori agli Uffici tributari comunali che avranno cura di procedere al recupero del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione".
- 41) all'art. 23, comma 1, dopo la parola "ridotta" aggiungere "del 20%".
- 42) all'art. 23, comma 1, dopo la parola "variabile," eliminare "del 20%".
- 43) all'art. 23, sostituire il comma 2, con il seguente: "Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate da apposita dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione".
- 44) all'art. 23 eliminare i commi da 3 a 13.
- 45) dopo l'art. 23, viene introdotto l'articolo 23 bis " ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: 1. La Giunta comunale, attraverso apposito bando, può deliberare una riduzione, nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa, nella misura massima del 40% per le strutture pubbliche, religiose o private che nell'ambito di un progetto benefico utilizzino i loro spazi per finalità sociali, come mensa, scuole, formazione, sport ed altre attività, senza la corresponsione di alcun canone/retta da parte dei fruitori. Il Servizio competente è tenuto a verificare l'attuazione del progetto



28

approvato certificando il compimento a consuntivo. Tale agevolazione non spetta a coloro che usufruiscono già di altro beneficio economico per lo stesso immobile da parte dell'Amministrazione comunale (es. locali comunali affidati in comodato gratuito).

2. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura del 40% per le associazioni e organizzazioni non lucrative, con finalità sociali e ambientali regolarmente iscritte negli albi regionali e comunali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sempreché prestino, gratuitamente - a favore dell'Ente - servizi in tema di protezione civile e di salvaguardia ambientale, certificate dal competente Servizio Protezione civile.

3. La tariffa è ridotta del 20%, nella parte fissa e variabile, per un periodo massimo di 5 anni, in favore degli operatori commerciali vittime di fenomeni delinquenziali, che hanno denunciato forme di estorsione, corruzione o concussione anche indiretta (mediante azioni intimidatorie e temerarie) e aventi procedimenti penali in corso quale parte offesa, nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei "protocolli di legalità", sottoscritti dall'Amministrazione comunale.

4. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura dell'85% per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex art. 48, comma 3, lettera c), D.Lgs n. 159/2011) ed assegnati ad Enti, Associazioni Onlus ed Organizzazioni per pubbliche finalità.

5. Alle strutture alberghiere spetta una riduzione forfettaria del 10% della superficie imponibile, in virtù della presenza di aree assimilabili a parti comuni (corridoi, scale, ecc.) non suscettibili di produrre rifiuti, previa espressa richiesta del gestore con allegata planimetria con specifica destinazione d'uso delle superfici, espresse in metri quadri, asseverata da tecnico di parte.

6. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono concesse su domanda dell'interessato, da inoltrare ai rispettivi Servizi di competenza entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno con effetto per l'anno in cui viene presentata. Gli stessi provvederanno ad effettuare la relativa istruttoria e relativo impegno di spesa, inoltrando, per i successivi adempimenti di competenza, alla Direzione Centrale Servizi finanziari - Servizio IUC Gestione Tari (a stralcio Tares, Tarsu) elenco degli aventi diritto:

- agevolazioni di cui al comma 1) alla Direzione Centrale Welfare;
- agevolazioni di cui al comma 2) al Servizio Protezione civile;
- agevolazioni di cui ai commi 3) e 4) al Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace - CEICC.
- agevolazione di cui al comma 5) al Servizio IUC Gestione TARI

Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.

7. Per le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è necessario che la relativa copertura venga disposta attraverso apposito impegno di spesa da parte dei competenti Servizi comunali di riferimento, previo stanziamento nel Bilancio di previsione del Comune, in mancanza del quale le relative istanze non potranno essere in alcun modo autorizzate. Il riconoscimento dell'agevolazione spettante è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro.

46) all'art. 24, comma 1, sostituire le parole "500 Kg" con "40 Kg. a Mq."

47) all'art. 24, il comma 2, è riscritto come segue: "2. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero, al competente Servizio Igiene e Decoro della città, corredata della seguente documentazione:

- modello Mud dell'anno di competenza per gli operatori obbligati per legge, e Modello FIR
- attestazione e fatture delle quantità di rifiuti avviate a recupero suddivise per codice CER rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- copia del registro di carico e scarico; (per gli operatori non tenuti per legge al MUD resta ferma la presentazione della copia del registro di carico e scarico)
- copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

A seguito della relativa istruttoria, il Servizio Igiene e Decoro della Città trasmetterà l'elenco degli aventi diritto al competente Ufficio tributario per gli adempimenti consequenziali"

48) all'art. 24 eliminare i commi da 3 a 8.

49) dopo l'art. 24, viene introdotto l'articolo 24 bis " *ULTERIORI RIDUZIONI PER IL RECUPERO:*

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Con apposita deliberazione di Giunta comunale, su iniziativa del competente Assessorato all'ambiente, sono individuati presupposti, condizioni, modalità per usufruire dell'agevolazione, e relativa copertura di spesa.

2. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e variabile, nella misura del 10% per tutte le imprese presenti nella categoria 22 (Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie) e nella categoria 7 (Alberghi con ristorante), che dimostrino, nell'esercizio della loro attività, di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti monouso in favore di quelli riutilizzabili. In particolare la riduzione dovrà riguardare l'eliminazione della carta in favore dei prodotti tessili e della plastica in favore del vetro. Nel caso degli Alberghi con ristorante l'agevolazione è limitata alle superfici destinate alla ristorazione. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale, da assumere entro il 30/6/2018 su iniziativa del competente Assessorato all'ambiente, sono individuati presupposti, condizioni, modalità per usufruire dell'agevolazione, e relativa copertura di spesa

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono riconosciute mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per il quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile.

50) all'art. 25, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 % della tariffa in relazione ad una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

51) all'art. 25, eliminare il comma 2); conseguentemente il comma 3, diviene comma 2.

52) all'art. 26, il comma 2, è sostituito dal seguente "Nel caso in cui in un'unica abitazione risultino presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo, individuato nella persona che ne abbia il titolo di proprietà, locazione, usufrutto o qualsiasi altro diritto reale di godimento, ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare".

53) all'art. 26, aggiungere il seguente comma "5. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento"

54) all'art. 26, aggiungere il seguente comma "6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 5. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo"

55) all'art.27, eliminare i commi 1, 2 e 5.

56) all'art. 27, i precedenti commi 3 e 4 assumono la numerazione di 1 e 2

57) all'art. 27, il nuovo comma 3 è il seguente: "La dichiarazione può essere presentata:

- 10
- ad avvenuta attivazione attraverso il portale informatico Linkmate, previa registrazione del contribuente ai servizi informatici dell'Ente. In alternativa si potrà presentare la dichiarazione:
 - agli sportelli CAF (o alle associazioni dei consumatori) che hanno sottoscritto apposito accordo con il Comune di Napoli;
 - agli URP comunali presso le Municipalità;
 - all'Ufficio tributario direttamente, per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o trasmessa in via telematica con propria posta certificata.”.
- 58) all'art.27, il comma 6, diviene comma 4, ed in detto comma all'ultimo rigo viene eliminata la parola “presente”.
- 59) all'art. 28, il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. In alternativa ha facoltà di effettuare il pagamento suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate (16 maggio, 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre). A tal fine determina l'importo dovuto applicando le tariffe pubblicate nel sito www.comune.napoli.it”.
- 60) all'art 28, aggiungere il seguente comma: “2. Il Comune, almeno 10 giorni prima della scadenza della prima rata, invia a ciascun contribuente un prospetto di liquidazione del dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza on line o allo sportello per il calcolo del tributo dovuto”.
- 61) all'art. 28, il comma 2 diviene comma 3.
- 62) all'art. 28, il comma 3 diviene comma 4.
- 63) all'art.28, il comma 4 diviene comma 5, e viene riscritto come segue: “Il contribuente dovrà provvedere:
- a) al pagamento del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 secondo i termini di cui al comma 1);
 - b) alla presentazione dell'apposita dichiarazione di variazione TARI, con le modalità e i termini di cui agli articoli 26 e 27 Regolamento, nel caso fossero sopraggiunti fatti che hanno determinato un diverso ammontare del tributo dovuto”.
- 64) all'art.28, il comma 5 diviene comma 6, e la numerazione 1) e 2) viene sostituita dalle lettere a) e b).
- 65) all'art.28, nuovo comma 6, alla lett. b) eliminare la parola “presente”.
- 66) all'art. 30, al comma 1, dopo le parole “avviso di ricevimento” aggiungere le parole “o posta elettronica certificata”.
- 67) all'art.30, comma 2, dopo le parole “da versare in” aggiungere “un”.
- 68) all'art.31, comma 2, lett. b) eliminare le parole “purché documentabile”.
- 69) in considerazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui alla delibera di Giunta Comunale, di proposta al Consiglio, n. 57 del 14/2/2018 ,nonché del punto 3.5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all'art. 31, il comma 3, viene sostituito dal seguente “ La dilazione viene concessa, su richiesta dell'interessato indicando chiaramente uno o più motivi di cui al precedente comma 2, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento

delle somme intimate con l'avviso (60 giorni), ed è consentita per un numero massimo di 12 rate mensili oltre agli interessi di cui all'art. 37, con un importo della singola rata non inferiore ad € 50,00" 11

- 70) all'art. 31, il comma 4, viene sostituito dal seguente: "4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegando:
- a) copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;
 - b) polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi di cui al successivo punto 5.
- 71) all'art. 31, comma 9, sostituire il numero 69/93 con "69/2013".
- 72) all'art. 33, comma 5, sostituire il numero "46" con "32"
- 73) All'art.33, aggiungere il seguente comma " 9.Gli esercenti devono provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l'orario di chiusura. La violazione di tale obbligo, così come stabilito da specifica ordinanza sindacale, comporta la sanzione pecuniaria di euro 250,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 16 Legge 689/1981 e s.m.i. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3, comma 17, Legge 94/2009, oltre al ripristino a spese del titolare dell'esercizio dello stato dei luoghi, è prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.
- 74) all'art. 34, comma 5, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo "La decorrenza per gli interessi è fissata alla data di scadenza della rata in un'unica soluzione per l'annualità di competenza".
- 75) all'art. 35 ,comma 2, dopo la parola "presentazione" è aggiunta la parola "o rettifica".
- 76) all'art. 35, comma 5; dopo il punto, aggiungere il seguente periodo "La decorrenza per gli interessi è fissata alla data di scadenza della rata in un'unica soluzione per l'annualità di competenza"
- 77) all'art. 36, al comma 6, sostituire il numero " Euro 20.000,00" con " € 50.000,00".
- 78) all'art.36, al comma 7) la numerazione ivi contenuta 1), 2), 3) e 4) viene sostituita dalle lettere a), b), c) e d).
- 79) all'art. 36, il comma 9 diviene comma 8, ed il comma 10 diviene comma 9
- 80) dopo l'art. 36, viene introdotto l'articolo 36 Bis " COMPENSAZIONE: 1. In alternativa al rimborso, il contribuente può effettuare una compensazione del credito Tari, ovvero può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. La compensazione può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza, indicando gli anni di imposta oggetto di compensazione e allegando copia dei versamenti effettuati in eccedenza a prova del credito vantato.
3. L'esito dell'istanza di compensazione sarà comunicato al soggetto che ne ha fatto richiesta, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
4. Non è ammessa la compensazione per importi a credito inferiore a 12,00 €, al netto degli interessi maturati.
5. Non è ammessa la compensazione in caso di situazione contributiva irregolare per le annualità precedenti.

6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

7. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione".

12

81) all'art. 39, comma 1, sostituire il numero "20.000,00 euro" con "€ 50.000,00".

82) all'art. 40, sostituire il comma 1, con il seguente "1. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo".

Visto il decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n° 29 pagine, progressivamente numerate e siglate:

1. Regolamento TARI 2018 Testo Coordinato.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberati.

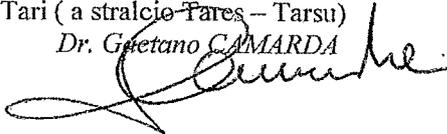
Il Dirigente
Dr. Gaetano Camarda

CON VOTI UNANIMI DELIBERA

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa:

- **Approvare** le modifiche, specificamente riportate nelle premesse, al Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2017;
- **Approvare**, conseguentemente, il nuovo Testo Coordinato del Regolamento TARI 2018, più Allegato A e Allegato B, che sostituisce il regolamento approvato con la citata deliberazione di C.C. n.17/2017;
- **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanza – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

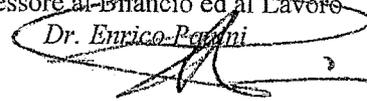
Il Dirigente del Servizio Gestione Iuc
Tari (a stralcio Tares – Tarsu)
Dr. Gaetano CAMARDA



visto: il Direttore Centrale
Servizi Finanziari Ragioniere Generale
Dr. Raffaele GRIMALDI

Letto confermato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE

L'Assessore al Bilancio ed al Lavoro
Dr. Enrico Pignani



~~Segue dichiarazione di esecuzione
immediata su intercalare allegato~~

26

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 17... DEL. 8/3/2018, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: Modifiche al Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del marzo 2017. *Approvazione del Regolamento TARI 2018 - fer*

Il Dirigente del Servizio Imu Secondaria esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi..... *8/3/2018*

IL DIRIGENTE
Dr. Gaetano Camarda



Pervenuta in Ragioneria Generale il - 8 MAR. 2018 Prot. *52/131*

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE
CA

Addi..... *8/3/2018*

IL RAGIONIERE GENERALE



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap..... () del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione del Servizio Gestione IUC - TARI prot. n. 17 dell'8.3.2017, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 9.3.2018 – SG 109

Osservazioni del Segretario Generale

14

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto, la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di modificare il Regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 17/2017, limitatamente ad alcuni aspetti, nonché di approvare il testo coordinato dello stesso.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "Favorevole".

Si pone in evidenza che la proposta di deliberazione propone numerose ed incisive modifiche al vigente regolamento TARI; tali modifiche, testualmente riportate nella parte narrativa dell'atto, riguardano in particolare i seguenti aspetti:

- revisione delle ipotesi di riduzioni e agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche;
- eliminazione della previsione di una riduzione forfettaria della superficie imponibile delle strutture alberghiere e modifica del presupposto e della procedura per la fruizione della percentuale forfettaria di abbattimento della tariffa per alcune specifiche attività;
- esclusione dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi dalla classificazione dei rifiuti urbani e di quelli derivanti da attività agricole e agro-industriali dalla classificazione dei rifiuti speciali;
- espressa previsione della competenza del Consiglio comunale in materia di definizione ed approvazione dei costi del servizio quantificati dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- esclusione della categoria catastale C/7 (Tettoie chiuse od aperte) dal novero delle categorie qualificate come pertinenze dell'abitazione principale;
- applicazione alle unità immobiliari destinate alle locazioni brevi del numero convenzionale di 6 componenti ai fini della parametrizzazione della tariffa come già previsto per i bed & breakfast;
- riduzione della percentuale di riduzione della tariffa prevista per i contribuenti che provvedono al compostaggio ed attribuzione del potere di iniziativa all'Assessorato all'ambiente in materia di agevolazioni tariffarie per compostaggio;
- modifica delle disposizioni in materia di obbligo di dichiarazione;
- viene espunta la previsione secondo cui le condizioni economiche sfavorevoli richieste come presupposto per fruire di dilazioni di pagamento devono essere documentabili;
- previsioni di sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di pulizia ed ordine della zona antistante e limitrofa al locale, fra le quali la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo non inferiore a 5 giorni;
- innalzamento a € 50.000 della soglia di importo minima per presentare ricorso alla commissione provinciale tributaria, con conseguenziale obbligo di reclamo/mediazione con il Comune fino a tale importo;
- introduzione della possibilità di procedere alla compensazione del credito TARI in alternativa al rimborso.

Il provvedimento si richiama, ai fini della decorrenza delle nuove aliquote del canone, all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 ed all'art. 27, comma 8 della L. 448/2001.

Si richiamano:

- l'art. 3 della L. 94/2009, in cui si dispone che "[...] 16. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico [...], il sindaco, per le strade urbane, [...], possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

S.L.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

25

- 17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. [...]
- l'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, in cui si prevede, con decorrenza dall'1.1.2018, che "Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa."
- i commi 639 e ss. della L. 147/2013, in cui si disciplina la tassa sui rifiuti TARI;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, rubricato "Sanzioni amministrative", in cui si prevede che "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. [...]"

Ricordato che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

In particolare, tale responsabilità attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nella fase applicativa del regolamento.

Ferme restando le ragioni di cautela e di prudenza cui deve ispirarsi l'azione deliberante anche in considerazione della situazione finanziaria in cui versa l'Ente, spettano all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare é tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza", e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, nonché di quanto disposto dal citato art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Il Segretario Generale

VISTO
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 103 DEL 15-3-2018



Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUC - TARI (a stralcio TARES TARSU)

REGOLAMENTO TARI 2018

(Testo coordinato approvato con Deliberazione Consiliare n. del)

[Handwritten signature]

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA DEL TRIBUTO

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 6. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 8. Superficie degli immobili
- Art. 9. Gestione e classificazione dei rifiuti

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. TARI giornaliera
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 21. Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche
- Art. 21 bis. Ulteriori Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per compostaggio
- Art. 23. Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche
- Art. 23 bis. Ulteriori Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche
- Art. 24. Riduzioni per il recupero
- Art. 24 bis. Ulteriori Riduzioni per il recupero
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

TITOLO IV – OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Versamenti e Riscossione
- Art. 29. Riscossione coattiva
- Art. 30. Liquidazione e accertamento dell'imposta
- Art. 31. Dilazioni
- Art. 32. Questionari
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Ravvedimento operoso
- Art. 35. Adempimento spontaneo tardivo
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 36 Bis Compensazione
- Art. 37. Interessi



Art. 38. Contenzioso
Art. 39. Reclamo – Mediazione

TITOLO V – NORME FINALI
Art. 40 Disposizioni finali

Allegati

A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
B: Categorie di utenze non domestiche

3
per

TITOLO I
DISCIPLINA DEL TRIBUTO

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).
3. L'entrata disciplinata dal presente Regolamento (d'ora in poi Regolamento) ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni dei commi 667 e 668, art. 1, Legge 147/13.

ARTICOLO 2
SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Napoli sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, i fabbricati e le superfici degli immobili o delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e degli assimilati, nel territorio comunale, è svolto, in regime di privativa, dal Comune di Napoli, attraverso apposita società partecipata.

ARTICOLO 3
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intende per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'allegato A del Regolamento.

ARTICOLO 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso di immobile condotto in locazione o occupato da più soggetti per utenze non domestiche, il tributo è dovuto da uno solo di essi, con vincolo di solidarietà nei confronti degli altri occupanti.
6. Il Comune, in quanto Ente impositore, non è soggetto passivo della tassa.

ARTICOLO 5

ESCLUSIONI DAL TRIBUTO PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono escluse dal tributo:

a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e relative pertinenze, completamente prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, server farm, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio dei lavori fino alla conclusione dei medesimi;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito/ manovra;

g) le aree scoperte adibite alla sosta gratuita dei veicoli;

h) i locali destinati al culto, intendendosi per tali anche quelli strettamente connessi alle attività di culto (es. cori, cantorie, narteci, sacrestie). Sono, viceversa, tassabili eventuali locali annessi, adibiti ad abitazione e/o usi diversi da quelli di culto in senso stretto;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

4. Per le utenze non domestiche l'assenza di arredo o di attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica non costituisce presupposto di esclusione, in presenza di atti assentivi o autorizzativi per

l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le circostanze di cui al comma 2 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad idonea documentazione quale, ad esempio: dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, apposita piantina asseverata da un tecnico abilitato che attesti le diverse destinazioni d'uso.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 6

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, i soggetti abilitati alla vigilanza, così come individuati nel Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, accertata la violazione, avranno cura di trasmettere l'elenco dei trasgressori agli uffici tributari comunali che procederanno all'eventuale recupero del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 7

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi. Le aree escluse sono individuate in quelle di produzione ed in quelle adibite a magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di dette attività produttive.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'art. 9, comma 4, lettera e).

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile

6/25

è calcolata forfettariamente, laddove la predetta circostanza non dipenda da inadempimento riferito agli obblighi di cui al comma precedente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (con esclusione di quella destinata ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
a) autocarrozzerie e caseifici	60%
b) autofficine per riparazione veicoli e verniciature, galvanotecnici-fonderie	50%
c) ambulatori medici e dentistici, lavanderie e tintorie, tipografie, officine di carpenterie metalliche, autofficine di elettrauto, pescherie e macellerie	40%
d) distributori di carburante	30%
e) falegnamerie, pasticcerie, farmacie	20%
f) rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione	10%

5. Per fruire dell'esclusione prevista ai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

La denuncia deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- modello Mud dell'anno di competenza, per gli operatori obbligati per legge, e Modello FIR
 - attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - copia del registro di carico e scarico (per gli operatori non tenuti per legge al MUD resta ferma la presentazione della copia del registro di carico e scarico);
 - copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;
 - piantina planimetrica catastale corredata da relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato con la specifica descrizione delle destinazioni d'uso espressa in metri quadri;
 - ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati e di quelli non assimilati;
- b) presentare la richiesta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, al competente Servizio Igiene e Decoro della Città che, a seguito della relativa istruttoria, trasmetterà l'elenco degli aventi diritto all'Ufficio tributario per gli adempimenti consequenziali. L'omessa presentazione della documentazione richiesta, comporta la decadenza dal beneficio;
- c) l'esclusione delle superfici è concessa dall'Ufficio a seguito della presentazione dell'istanza di parte. Le istanze non complete della predetta documentazione saranno automaticamente diniegate con archiviazione d'ufficio della stessa;

7




d) produrre, per le annualità successive alla prima, unitamente ad una autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante l'invarianza di quanto dichiarato nella denuncia originaria o di variazione, il modello Mud dell'anno di competenza l'attestazione e le fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero, copia del registro di carico e scarico.

Il Comune procederà ai relativi controlli tramite gli organi competenti.

ARTICOLO 8

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione dalla tassazione delle superfici, o parte di esse, con altezza inferiore a m.1,50.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6. Legge n. 212/2000.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

ARTICOLO 9

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

3. Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alla lettera e) del presente comma;
- e) i rifiuti – di cui all'allegato A del presente regolamento – non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, che sono stati assimilati ai rifiuti urbani con deliberazione di consiglio comunale, sempre

che la produzione di tali rifiuti non superi gli 80 Kg a metro quadro all'anno con un minimo giornaliero di 0,5 Kg al metro quadro.

5. Sono rifiuti speciali, ad eccezione di quelli indicati alla lettera e) del precedente comma 4:

- a) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- b) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- c) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- d) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 10 **COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla Relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed approvati dal Consiglio Comunale, prima o contestualmente all'approvazione della delibera di definizione delle tariffe.
3. Il Piano Finanziario, redatto in conformità del DPR n. 158/1999, indica, tra l'altro, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. L'affidatario della gestione del servizio rifiuti dovrà far pervenire la proposta di piano economico finanziario, relativamente alla parte di sua competenza, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 11 **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ARTICOLO 12 **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle dell'allegato 1, DPR n. 158/1999.

ARTICOLO 13

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini previsti, di cui all'art. 27 del Regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, DPR n. 158/1999, corretta in base al coefficiente di adattamento (KA) che tiene conto della reale distribuzione della superficie degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, DPR n. 158/1999, sulla base di un coefficiente proporzionale di produttività (KB) in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale. Per pertinenze dell'abitazione principale di residenza si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.

ARTICOLO 15

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, purché dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, sarà considerata l'occupazione di due unità. Successivamente la tariffa verrà determinata dagli uffici tributari, in sede di accertamento, in base al dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo presso le quali si svolge attività ricettiva di "Bed and Breakfast", ai sensi della Legge Regionale n. 501 e ss.mm.ii., occupata effettivamente da un nucleo familiare, che ad integrazione del proprio reddito, offre alloggio e prima colazione, con carattere saltuario e non professionale, utilizzando una parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti, la tariffa applicata è quella relativa ai nuclei familiari di 6 componenti ad uso continuativo.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, destinate anche solo temporaneamente alle locazioni brevi, come definite dal comma 1, art. 4, Decreto Legge n. 50/2017, la tariffa applicata è quella relativa ai nuclei familiari di 6 componenti ad uso continuativo.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione, le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dall'anno seguente.

ARTICOLO 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE



1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KC = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, DPR n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KD = coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, DPR n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE



1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel DPR. n. 158/1999, di cui all'allegato B, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Gli alberghi per essere ricompresi nella categoria "con ristorante" devono fornire nel corso dell'anno almeno un pasto completo. Non vengono ricomprese in questa categoria le strutture che servono in maniera esclusiva il servizio di colazione.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ARTICOLO 18 **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I° grado, secondarie di II° grado, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis, Decreto Legge n. 248/2007, convertito dalla Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 19 **TARI GIORNALIERA**

1. La TARI si applica, con tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, nei termini previsti per il COSAP, con il versamento, al Comune, del tributo comunale per l'anno di riferimento tramite modello di pagamento unificato (*modello F24*) di cui all'art. 17, D.Lgs n. 241/1997.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 20 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, D.Lgs n. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura del 5%, così come deliberato dalla Città Metropolitana, sull'importo del tributo comunale.

TITOLO III RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 21

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
2. La tariffa è ridotta di due terzi, nella quota fissa e nella quota variabile, per una sola unità immobiliare di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di cui all'art. 26. Qualora le condizioni cessino, la tariffa intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per la riduzione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione.

ARTICOLO 21 bis

ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

*13
fer*

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura massima del 40%, in favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle condizioni da individuare nello stesso atto, definendo contestualmente anche la tempistica e le modalità per usufruire dell'agevolazione. La copertura di spesa verrà disposta attraverso apposito impegno contabile da parte del competente Servizio comunale, previo stanziamento nel Bilancio di previsione del Comune, in mancanza del quale le relative istanze non potranno essere autorizzate. Qualora i fondi disponibili in bilancio non siano sufficienti a coprire tutte le richieste presentate, gli stessi saranno suddivisi tra le varie tipologie di agevolazioni, in proporzione alle istanze presentate, ed assegnati per ordine di graduatoria, da parte del competente Servizio comunale investito della concessione.
2. La tariffa è ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, esclusivamente per i primi 2 anni, per le abitazioni locate in via transitoria a studenti universitari con contratto sottoscritto e conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli del 19 maggio 2015, ai sensi della Legge n. 431/1998, nell'ambito degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con il Protocollo d'intesa "*Città dei Giovani in Formazione*", sottoscritto con l'Università degli Studi di Napoli "*Federico II*". La copertura di spesa verrà disposta attraverso apposito impegno contabile da parte del competente Servizio Gestione e Pianificazione del Territorio, previo stanziamento nel Bilancio di previsione del Comune, in mancanza del quale le relative istanze non potranno essere autorizzate.
3. Le agevolazioni e riduzioni sono concesse su domanda dell'interessato, da inoltrare ai rispettivi Servizi di competenza entro e non oltre il 30 settembre, che provvederanno ad effettuare la relativa istruttoria e ad inoltrarle al Servizio tributario a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.

fer

4. Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro. Il riconoscimento dell'agevolazione spettante è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile.

ARTICOLO 22

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO

1. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 10% alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio.
2. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 10% alle utenze non domestiche, che provvedono al compostaggio, in proprio, ovvero anche attraverso forme associate di impresa.
3. Con apposita deliberazione di Giunta comunale, su iniziativa del competente Assessorato all'ambiente, sono individuati i presupposti, condizioni e modalità per effettuare il compostaggio ed accedere ai benefici di cui ai commi precedenti.
4. La riduzione è concessa su istanza degli interessati da presentare alla Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare - Servizio Igiene della Città - che provvederà al rilascio di apposito nulla osta da inviare agli Uffici tributari per la determinazione del tributo dovuto.
5. Qualora a valle di verifiche si attesti il non corretto e completo utilizzo della compostiera e/o delle attrezzature come previsto dal Regolamento o si verifichi il conferimento di frazione organica al Servizio Pubblico, i soggetti abilitati alla vigilanza, così come individuati nel Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, accertata la violazione, trasmetteranno l'elenco dei trasgressori agli Uffici tributari comunali che avranno cura di procedere al recupero del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 23

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A - Procedimento Unico Ordinario P.U.O.*)
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate da apposita dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 23 bis

ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La Giunta comunale, attraverso apposito bando, può deliberare una riduzione, nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa, nella misura massima del 40% per le strutture pubbliche, religiose o private che nell'ambito di un progetto benefico utilizzino i loro spazi per finalità sociali, come mensa, scuole, formazione, sport ed altre attività, senza la corresponsione di alcun canone/retta da parte dei fruitori. Il Servizio competente è tenuto a verificare l'attuazione del progetto approvato certificando il compimento a

consuntivo. Tale agevolazione non spetta a coloro che usufruiscono già di altro beneficio economico per lo stesso immobile da parte dell'Amministrazione comunale (es. locali comunali affidati in comodato gratuito).

2. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura del 40% per le associazioni e organizzazioni non lucrative, con finalità sociali e ambientali regolarmente iscritte negli albi regionali e comunali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sempreché prestino, gratuitamente - a favore dell'Ente - servizi in tema di protezione civile e di salvaguardia ambientale, certificate dal competente Servizio Protezione civile.

3. La tariffa è ridotta del 20%, nella parte fissa e variabile, per un periodo massimo di 5 anni, in favore degli operatori commerciali vittime di fenomeni delinquenti, che hanno denunciato forme di estorsione, corruzione o concussione anche indiretta (mediante azioni intimidatorie e temerarie) e aventi procedimenti penali in corso quale parte offesa, nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei "protocolli di legalità", sottoscritti dall'Amministrazione comunale.

4. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura dell'85% per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex art. 48, comma 3, lettera c), D.Lgs n. 159/2011) ed assegnati ad Enti, Associazioni Onlus ed Organizzazioni per pubbliche finalità.

5. Alle strutture alberghiere spetta una riduzione forfettaria del 10% della superficie imponibile, in virtù della presenza di aree assimilabili a parti comuni (corridoi, scale, ecc.) non suscettibili di produrre rifiuti, previa espressa richiesta del gestore con allegata planimetria con specifica destinazione d'uso delle superfici, espresse in metri quadri, asseverata da tecnico di parte.

6. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono concesse su domanda dell'interessato, da inoltrare ai rispettivi Servizi di competenza entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno con effetto per l'anno in cui viene presentata. Gli stessi provvederanno ad effettuare la relativa istruttoria e relativo impegno di spesa, inoltrando, per i successivi adempimenti di competenza, alla Direzione Centrale Servizi finanziari - Servizio IUC Gestione Tari (a stralcio Tares, Tarsu) elenco degli aventi diritto:

- agevolazioni di cui al comma 1) alla Direzione Centrale Welfare;
- agevolazioni di cui al comma 2) al Servizio Protezione civile;
- agevolazioni di cui ai commi 3) e 4) al Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace - CEICC.
- agevolazione di cui al comma 5) al Servizio IUC Gestione TARI

Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.

7. Per le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è necessario che la relativa copertura venga disposta attraverso apposito impegno di spesa da parte dei competenti Servizi comunali di riferimento, previo stanziamento nel Bilancio di previsione del Comune, in mancanza del quale le relative istanze non potranno essere in alcun modo autorizzate. Il riconoscimento dell'agevolazione spettante è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro.

ARTICOLO 24

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Alle utenze non domestiche, che avviano al recupero rifiuti assimilati attraverso ditte private, spetta una riduzione pari al 30% della quota variabile della tariffa purché la quantità di rifiuti assimilati sia comunque superiore a 40 Kg a mq. l'anno che il produttore

dimostri, a consuntivo, di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero, al competente Servizio Igiene e Decoro della Città, corredata della seguente documentazione:

- modello Mud dell'anno di competenza, per gli operatori obbligati per legge, e Modello FIR;
- attestazione e fatture delle quantità di rifiuti avviate a recupero suddivise per codice CER rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- copia del registro di carico e scarico (per gli operatori non tenuti per legge al MUD resta ferma la presentazione della copia del registro di carico e scarico);
- copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

A seguito della relativa istruttoria, il Servizio Igiene e Decoro della Città trasmetterà l'elenco degli aventi diritto al competente Ufficio tributario per gli adempimenti consequenziali.

ARTICOLO 24 bis

ULTERIORI RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Con apposita deliberazione di Giunta comunale, su iniziativa del competente Assessorato all'ambiente, sono individuati presupposti, condizioni, modalità per usufruire dell'agevolazione e relativa copertura di spesa.

2. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e variabile, nella misura del 10% per tutte le imprese presenti nella categoria 22 (*Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie*) e nella categoria 7 (*Alberghi con ristorante*), che dimostrino, nell'esercizio della loro attività, di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti monouso in favore di quelli riutilizzabili. In particolare la riduzione dovrà riguardare l'eliminazione della carta in favore dei prodotti tessili e della plastica in favore del vetro. Nel caso degli Alberghi con ristorante l'agevolazione è limitata alle superfici destinate alla ristorazione. Con apposita deliberazione di Giunta comunale, da assumere entro il 30/6/2018 su iniziativa del competente Assessorato all'ambiente, sono individuati presupposti, condizioni, modalità per usufruire dell'agevolazione e relativa copertura di spesa.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono riconosciute mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per il quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile.

ARTICOLO 25

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa in relazione ad una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per



imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO IV OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 26 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultino presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo, individuato nella persona che ne abbia il titolo di proprietà, locazione, usufrutto o qualsiasi altro diritto reale di godimento, ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe cittadina e, nel caso di soggetto non iscritto nell'anagrafe comunale, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 5. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

ARTICOLO 27 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni (es. riduzioni residenti all'estero, uso stagionale etc.).

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione può essere presentata ad avvenuta attivazione attraverso il portale informatico Linkmate, previa registrazione del contribuente ai servizi informatici dell'Ente. In alternativa si potrà presentare la dichiarazione:

- agli sportelli CAF (o alle Associazioni dei consumatori) che hanno sottoscritto apposito accordo con il Comune di Napoli;

- agli URP comunali presso le Municipalità;

- all'Ufficio tributario direttamente, per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o trasmessa in via telematica con propria posta certificata.

4. Gli uffici comunali, in occasione del rilascio di certificati di residenza, di licenze, autorizzazioni o concessioni, avranno cura di informare il contribuente sull'obbligo tributario alla presentazione della dichiarazione, secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento.

ARTICOLO 28

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. In alternativa ha facoltà di effettuare il pagamento suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate (16 maggio, 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre). A tal fine determina l'importo dovuto applicando le tariffe pubblicate nel sito www.comune.napoli.it.

2. Il Comune, almeno 10 giorni prima della scadenza della prima rata, invia a ciascun contribuente un prospetto di liquidazione del dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza on line o allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.

3. La Giunta comunale, in caso di impedimenti tecnici, può autorizzare la variazione delle scadenze delle rate di cui al precedente comma 1.

4. Il tributo comunale è versato al Comune in via ordinaria tramite modello di pagamento unificato (*modello F24*) di cui all'art. 17, D.Lgs n. 241/1997. In aggiunta l'Amministrazione può prevedere anche il bollettino di conto corrente postale od altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

5. Il contribuente dovrà provvedere:

a) al pagamento del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (*modello F24*) di cui all'art. 17, D.Lgs n. 241/1997, secondo i termini di cui al comma 1);

b) alla presentazione dell'apposita dichiarazione di variazione TARI, con le modalità e i termini di cui agli artt. 26 e 27 del Regolamento, nel caso fossero sopraggiunti fatti che hanno determinato un diverso ammontare del tributo dovuto.

6. Per le nuove iscrizioni il contribuente dovrà provvedere:

- a) al pagamento del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (*modello F24*) di cui all'art. 17, D.Lgs n. 241/1997, secondo i termini di cui al comma 1);
b) alla presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, dell'apposita dichiarazione di inizio occupazione dell'immobile, di cui all'art. 26 del Regolamento.

ARTICOLO 29 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo o altre forme di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, Legge n. 296/2006.
3. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ARTICOLO 30 **LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17, D.Lgs n. 472/1997.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere l'indicazione delle somme da versare in un'unica rata, entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso, con addebito di spese di notifica e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva; devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere spiegazioni e chiarimenti in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni tributarie, gli uffici comunali possono richiedere dati e notizie ad uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.

ARTICOLO 31 **DILAZIONI**

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione de pagamento del debito tributario scaturente dalla



notifica dell'avviso di liquidazione e/o di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a € 300,00.

2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:

a) precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;

b) qualunque condizione economica sfavorevole, che non consenta l'assolvimento del debito;

c) crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;

d) trasmissione ereditaria del debito tributario;

e) scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.

3. La dilazione viene concessa, su richiesta dell'interessato indicando chiaramente uno o più motivi di cui al precedente comma 2., da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento delle somme intimare con l'avviso (60 giorni), ed è consentita per un numero massimo di 12 rate mensili oltre agli interessi di cui all'art. 37, con un importo della singola rata non inferiore ad € 50,00.

4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegando:

a) copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;

b) polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi di cui al successivo punto 5.

5. Qualora l'importo dell'avviso sia uguale o superiore ad euro 10.000,00 il contribuente deve presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo dell'avviso e degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo il termine di scadenza dell'ultima rata. Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente, qualora, successivamente alla sua presentazione all'ufficio, sia accertato che l'imposta non era dovuta, ovvero era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.

6. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.

7. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberatoria del contribuente originario.

8. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui al D.L n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013.

ARTICOLO 32 QUESTIONARI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'Ufficio tributario preposto può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati.

2. L'Ufficio tributario può altresì disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

ARTICOLO 33 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
2. In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
 - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
 - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.
4. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d'imposta la sanzione amministrativa del:
 - a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. In relazione al disposto del comma 4, art. 7, D.Lgs n. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
8. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs n. 472/1997 e sue successive integrazioni e modificazioni.
9. Gli esercenti devono provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l'orario di chiusura. La violazione di tale obbligo, così come stabilito da specifica Ordinanza sindacale, comporta la sanzione pecuniaria di euro 250,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 16, Legge n. 689/1981 e s.m.i. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3, comma 17, Legge n. 94/2009, oltre al ripristino a spese del titolare dell'esercizio dello stato dei luoghi, è prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

ARTICOLO 34 RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per i versamenti effettuati in ritardo si applica la sanzione di cui all'art. 33, comma 1, ridotta come qui di seguito riportata:

ritardo entro il 14° giorno:	0,1% ogni giorno di ritardo sul tributo dovuto
ritardo entro il 30° giorno:	1,5% sul tributo dovuto

ritardo oltre il 30°giorno:	1,67% sul tributo dovuto
entro un anno dalla scadenza:	3,75% sul tributo dovuto

2. E' consentita la presentazione della denuncia TARI, entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto e della sanzione del 10% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di € 5,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.

3. E' consentita la rettifica dell'infedele o incompleta dichiarazione a condizione che contestualmente sia effettuato il pagamento del tributo dovuto e della sanzione ridotta come qui di seguito riportata:

entro 90 giorni dall'errore:	5,55% del tributo non versato, con un minimo di euro 5,55
entro un anno dall'errore:	6,25% del tributo non versato, con un minimo di euro 6,25

4. Le somme di cui ai precedenti commi, dovute a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

5. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, riportando gli appositi codici tributo, distinti per tassa, sanzioni e interessi. La decorrenza per gli interessi è fissata alla data di scadenza della rata in un'unica soluzione per l'annualità di competenza.

ARTICOLO 35

ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO

1. Fermo restante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13, D.Lgs n. 472/1997, il contribuente, sempreché l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere all'adempimento spontaneo tardivo, oltre i termini di cui all'art. 13, D.Lgs n. 472/1997 (ravvedimento operoso), secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. E' consentita la presentazione o la rettifica della denuncia TARI, oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto per tutti gli anni d'imposta da regolarizzare e della sanzione del 30% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di € 12,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.

3. E' consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti della TARI oltre il termine di un anno dalla scadenza, a condizione che il pagamento del tributo sia effettuato contestualmente al pagamento della sanzione del 10% e non risulti già iscritto a ruolo coattivo.

4. Le somme di cui ai precedenti commi, dovuti a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

5. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, riportando gli appositi codici tributo, distinti per tassa, sanzioni e interessi. La decorrenza per gli interessi è fissata alla data di scadenza della rata in un'unica soluzione per l'annualità di competenza.

ARTICOLO 36

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente - a pena di decadenza - entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno di imposta, al netto degli interessi.
4. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, entro i termini di prescrizione.
5. Avverso il provvedimento di diniego o di parziale accoglimento dell'istanza di rimborso, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
6. Qualora il valore della pretesa sia inferiore ad € 50.000,00, il contribuente, prima di presentare ricorso alla C.T.P. competente, è obbligato ad esperire la procedura del reclamo-mediazione, di cui al successivo art. 39.
7. L'Ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione. L'ufficio procede in deroga all'ordine cronologico qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di reclamo-mediazione ex art. 17 bis, D.lvo n. 546/1992;
 - b) contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;
 - c) contribuenti che hanno versato indebitamente la tassa a seguito di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'Ufficio competente;
 - d) contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
8. L'Ufficio, qualora, dagli elementi desumibili dalla banca dati, riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere allo stesso ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
9. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'art. 29.

ARTICOLO 36 Bis COMPENSAZIONE

1. In alternativa al rimborso, il contribuente può effettuare una compensazione del credito Tari, ovvero può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. La compensazione può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza, indicando gli anni di imposta oggetto di compensazione e allegando copia dei versamenti effettuati in eccedenza a prova del credito vantato.
3. L'esito dell'istanza di compensazione sarà comunicato al soggetto che ne ha fatto richiesta, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
4. Non è ammessa la compensazione per importi a credito inferiore a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
5. Non è ammessa la compensazione in caso di situazione contributiva irregolare per le annualità precedenti.

23
Sper

53

6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

7. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ARTICOLO 37

INTERESSI

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del tasso di interesse legale vigente aumentato di 3 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del Codice civile.

ARTICOLO 38

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 546/1992 e successive modificazioni.

2. Si applica altresì, quale ulteriore istituto deflattivo del contenzioso, così come disciplinato dai Regolamenti comunali, il procedimento di autotutela.

3. L'Ufficio tributario competente ha il potere di annullare, anche indipendentemente dall'istanza del contribuente, l'atto recante la pretesa tributaria, qualora verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria, ancorché:

a) L'atto sia divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;

b) Il ricorso sia stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato, unicamente per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);

c) Vi sia giudizio pendente.

4. L'esercizio del potere di annullamento, totale o parziale dell'atto illegittimo o infondato, presuppone la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, alla sua eliminazione, per garantire una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento e per eliminare inutili ed onerosi contenziosi.

5. L'Ufficio tributario può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, delle imposizioni nei casi di:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) mancata considerazione di versamenti d'imposta regolarmente eseguiti;

e) doppia imposizione;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza di requisiti per fruire di detrazioni e regimi agevolativi;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

6. L'annullamento dell'atto tributario investe, necessariamente ed automaticamente, tutti gli altri atti ad esso consequenziali e comporta l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse.

7. Non si può procedere all'annullamento d'Ufficio, o su istanza di parte, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente, o qualora il provvedimento, ancorché illegittimo, abbia esplicato - senza contestazioni - i propri effetti ed abbia determinato situazioni esauritesi nel tempo ed irrevocabili.

ARTICOLO 39

RECLAMO - MEDIAZIONE

1. Per le controversie di valore non superiore a € 50.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17bis, D.Lgs n. 546/1992, così come novellato dal D.Lgs n. 156/2015.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione da parte dell'ufficio che, se non accoglie integralmente o parzialmente l'istanza del contribuente, procede ad un diniego.
3. Anche per la mediazione si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1 - 31 agosto).
4. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata; per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8, D.Lgs n. 218/1997.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. In caso di perfezionamento della mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
7. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
8. Nelle controversie di cui al presente articolo le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

ARTICOLO 40

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

29
per

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge n. 833/1978:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

27
Jlu

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche, per i **Comuni con più di 5.000 abitanti**, sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)**
Musei, biblioteche, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Associazioni e circoli vari, Parrocchie e chiese (con esclusione dei luoghi di culto)
- 2. Cinematografi, teatri**
Cinema, teatri, Sale da convegno e da concerto
- 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta**
Garage, autorimesse, aviorimesse e simili, Autonoleggi, Depositi e magazzini di custodia senza alcuna vendita diretta
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**
- 5. Stabilimenti balneari**
- 6. Autosaloni, esposizioni**
Vendita all'ingrosso e al dettaglio con esposizione di auto, moto, mobili e altro
- 7. Alberghi con ristorante**
Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive con ristorante
- 8. Alberghi senza ristorante**
Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive senza ristorante
- 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme**
Case di cura e di riposo, Comunità civili, religiose e militari, carceri
- 10. Ospedali**
Ospedali e cliniche pubbliche e private, policlinici Universitari, Ambulatori ASL
- 11. Agenzie, studi professionali, uffici**
Uffici pubblici e privati, *trasporti terrestri, aerei e marittimi di passeggeri*, studi medici privati, agenzie pratiche auto, di viaggio, immobiliari ecc.
- 12. Banche e istituti di credito**
Società finanziarie, assicurazioni ecc.
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta**
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai**
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti**
- 16. Banchi di mercato beni durevoli**
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere**
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, odontotecnico)**
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto**
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione**
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici**
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie**
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense**
- 24. Bar, caffè, pasticceria**

28/5



25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, parchi di divertimento e sale giochi

29
Jhr

16

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 103 del 15/3/2018 composta da n. 16 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 29, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 19/03/2018 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

60